

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2114**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato TURCHI***Annunziata il 1° agosto 1951***Temporanea sospensione delle variazioni delle liste elettorali
per trasferimento di residenza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali prevede la cosiddetta revisione dinamica delle liste elettorali.

In forza di tali disposizioni (articolo 25) è consentito apportare variazioni alle liste elettorali, anche successivamente alla revisione annuale, in dipendenza di varie cause, tra cui il trasferimento di residenza del cittadino il quale può in qualunque data chiedere la iscrizione nelle liste del comune nel quale abbia trasferito la propria residenza.

Tale istituto costituisce una innovazione nella legislazione italiana ed è per sé stesso opportuno, in quanto diretto a favorire la partecipazione alle elezioni dei cittadini che abbiano i requisiti di legge.

Va notato, però, che tale istituto è stato introdotto in previsione di consultazioni generali e temporanee, nelle quali esso non può — ovviamente — dar luogo ad inconvenienti di rilievo.

La situazione cambia quando avvenga una consultazione per elezioni amministrative a scaglioni, quale è quella non ancora terminata in Italia. In tali occasioni può verificarsi — e si è in effetti verificato — che l'elettore che ha già esercitato il diritto di voto in un comune, successivamente si tra-

sferisca in altro comune ed ottenga — attraverso l'iscrizione nelle liste elettorali — la possibilità di esercitare per una seconda volta il diritto di voto.

È evidente il pericolo di gravi inconvenienti, specie quando tra uno scaglione e l'altro delle elezioni trascorrono alcuni mesi, come sta avvenendo attualmente nel nostro Paese, nel quale il primo turno delle amministrative, conclusosi il 10 giugno, è separato da un congruo periodo di tempo dall'altro turno che si terrà — a quanto pare — nel prossimo autunno o addirittura nella primavera del 1952.

Rispondendo ad una interrogazione rivoltagli dal proponente sulla questione in esame, l'onorevole Ministro dell'interno, così concludeva:

« Non si esclude la possibilità d'inconvenienti; e se fosse a conoscenza dell'interrogante che il fenomeno ha proporzioni anormali e, perciò, sospette, il Ministero non esiterebbe a proporre opportune modifiche legislative ».

Sembra al proponente che, poiché il fenomeno esiste e nell'attuale fase di intervallo tra un turno ed un altro può in effetti manifestarsi in modo grave, sia opportuno che il Parlamento adotti tempestivamente le opportune misure legislative per impedirlo.

D'altra parte, stante l'urgenza della questione e la prossimità delle vacanze è sem-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

brato al proponente che la strada più breve per raggiungere il fine voluto sia quella di una proposta di iniziativa parlamentare.

Tale proposta, che sottoponiamo alla vostra approvazione, si limita a sospendere per il periodo di un anno (15 giugno 1951-15 giugno 1952) la facoltà di chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali nel nuovo comune di residenza (nel quale si debbano ancora svolgere le elezioni amministrative) per i cittadini che provengano da comuni dove si è già votato per le amministrative. Conché si intende che è inibito chiedere tale iscrizione anche in sede

di revisione annuale delle liste, sempre, si intende, limitatamente, ai cittadini che provengono dalle sedi di cui si è detto.

Da questa temporanea sospensione non deriva alcun nocumento all'elettorato attivo, al contrario esso viene disciplinato in modo che non si crei una disparità tra cittadini appunto nel loro diritto elettorale, in quanto, se non si accettasse l'attuale rimedio, vi sarebbero cittadini che votano due volte e cittadini che votano una volta sola nelle stesse elezioni amministrative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dal 15 giugno 1951 al 15 giugno 1952 sono vietate le iscrizioni per trasferimenti di residenza nelle liste elettorali dei comuni nei quali non si siano ancora effettuate le elezioni per il rinnovamento dei Consigli comunali e per i Consigli provinciali, dei cittadini i quali provengano da comuni nei quali dette elezioni si siano svolte nel periodo 1° gennaio-14 giugno 1951.

Lo stesso divieto si applica quando nel comune nelle cui liste è chiesta l'iscrizione, le suddette elezioni, già svoltesi nel primo semestre dell'anno 1951, debbano essere ripetute per sopravvenuto scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

Per lo stesso periodo dal 15 giugno 1951 al 15 giugno 1952 è sospesa la facoltà di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.